

STATUTO

TITOLO I

Istituzione e finalità

ART. 1 – Denominazione

E' costituita, con durata illimitata e con sede in Milano - Corso Venezia n. 51, la

"FNAARC MILANO -

Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio di Milano".

L'Associazione è apartitica e senza scopo di lucro.

Essa aderisce alla F.N.A.A.R.C. (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio) nel cui ambito è costituita ed opera, e all'Unione Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata "Unione"), ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli Organi di Confcommercio Imprese per l'Italia.

L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt. 13 e 17 dello Statuto di Unione.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la

loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale".

ART. 2 – Finalità

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

a) studio dei problemi giuridici e fiscali e tutela degli interessi socio-economici della categoria;

b) valorizzazione della funzione dell'Agente e Rappresentante, in riferimento anche ai rispettivi settori merceologici per una sempre miglior qualificazione e tutela della Categoria;

c) svolgimento della funzione di editore della stampa associativa ferma la possibilità data al Consiglio Direttivo di delegare tale funzione ad altri soggetti.

TITOLO II

Soci

ART. 3 – Requisiti

Possono appartenere all'Associazione tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio in attività e/o in pensione, sia individualmente che in forma di società di persone che in forma di società di capitali e che ne facciano domanda redatta su apposito modulo.

ART. 4 – Adesione

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato; viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Il rapporto associativo ha effetto dal deposito della domanda di adesione

dell'impresa presso la segreteria dell'Associazione; la quota associativa versata all'atto della domanda di adesione è imputata all'esercizio scadente il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di adesione; decorso il predetto termine, senza che sia stata respinta, la richiesta di adesione si considererà accolta.

3. Avverso il rigetto della domanda d'adesione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che dovrà emettere il proprio verdetto entro 30 (trenta) giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria dell'Associazione.

ART. 5 – Domanda

1. La domanda d'adesione è fatta per iscritto all'Associazione e, a pena di irricevibilità, deve contenere:

a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente Statuto, di quello dell'Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza e del relativo Codice Etico.

b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;

c) l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi;

d) l'impegno ad ottemperare e rispettare gli accordi collettivi stipulati dall'Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza e dalle componenti territoriali e nazionali di CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA, a meno che non si tratti di condizioni di maggior favore per l'associato;

e) l'impegno a notificare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativamente al possesso dei requisiti di cui al vigente art. 3

nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;

f) l'adesione all'Associazione comporta l'automatica titolarità del rapporto associativo anche con l'Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Gli aderenti all'Associazione, previo accoglimento della loro domanda d'ammissione, verseranno:

a) una quota di ammissione;

b) una quota annuale.

Entrambe verranno determinate annualmente dal Consiglio.

I neo Agenti e Rappresentanti, per il primo anno, e i pensionati potranno beneficiare di una quota associativa ridotta che verrà fissata ogni anno dal Consiglio.

ART. 6 – Diritti e doveri

1. Il socio, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.

2. Il socio ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati nonché di Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, fatti salvi i diritti sindacali propri della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

3. I soci ed, in particolare, coloro che ricoprono cariche associative, hanno il dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

4. L'Associazione, d'intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli Associati.

Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Unione, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Unione o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato a livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Unione e dallo Statuto Confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Unione possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Unione.

ART. 7 – Cessazione

Il rapporto associativo cessa per effetto di:

a) recesso;

b) esclusione;

c) decadenza;

d) morte del socio persona fisica o estinzione della società.

ART. 8 – Recesso

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo.

2. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio stesso e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento Interno" e salvo diverso accordo tra associato recedente e Associazione.

3. Il socio avrà facoltà di recedere anche senza il rispetto dei termini di cui al comma 1 in caso di cessazione dell'attività.

ART. 9 – Esclusione

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio a seguito di:

- a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- b) morosità nel pagamento dei contributi associativi.

2. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a, è dato ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporsi, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Collegio dei Probiviri emetterà il verdetto entro 20 (venti) giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria dell'Associazione.

L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. b, può essere deliberata solo previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità.

3. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i crediti maturati.

4. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione all'associato della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Decadenza

La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

ART. 11 – Effetti economici del recesso

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.

TITOLO III

Organi associativi

Determinazione degli organi e durata delle cariche

ART. 12 – Determinazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) Il Presidente

b) l'Assemblea dei Soci;

c) il Consiglio Direttivo;

d) la Giunta Esecutiva;

e) i Revisori dei Conti.

f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 13 – Cariche: durata e decadenza

1. Le cariche elettive hanno durata quinquennale e sono gratuite. Saranno riconosciuti i rimborsi delle spese vive preventivamente autorizzate e sostenute nell'interesse dell'Associazione.

2. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per 3 (tre) sedute consecutive.

4. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori della Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio, nonché a quelli del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

ART. 14 – Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro di giunta, ricoperte nell'ambito dell'Associazione, sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

3. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell'Associazione.

4. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una

rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

Assemblea

ART. 15 – Composizione e convocazione

1. L'assemblea è l'organo collegiale generale dell'Associazione, cui sono chiamati a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e che hanno aderito all'Associazione almeno otto giorni prima della data di invio della convocazione dell'assemblea.

2. Essa è convocata, in seduta ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo e sulla misura dei contributi associativi per l'esercizio successivo. Nel caso in cui l'Associazione dovesse scegliere di essere amministrata da Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è altresì convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati, indirizzata al Presidente.

3. L'assemblea è convocata, in seduta straordinaria, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. L'assemblea, tanto in seduta ordinaria che straordinaria, è convocata con comunicazione telematica o fax, inviata con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data della riunione e previa formale comunicazione, con

congruo anticipo, all'Unione.

5. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telematica o fax da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. L'avviso contiene:

- a) l'indicazione del giorno, ora e sede della riunione in prima convocazione;
- b) l'indicazione relativa alla seconda convocazione, che può essere indetta almeno per il giorno successivo alla prima;
- c) l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

ART. 16 – Validità delle riunioni

1. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà più uno degli associati.

2. L'assemblea è valida in seconda convocazione quale che sia il numero degli associati presenti, personalmente o per delega.

3. Ciascun associato può rappresentare per delega in assemblea non più di altri 5 (cinque) associati.

ART. 17 – Svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano o, in loro assenza, da altro soggetto nominato dall'assemblea.

2. Il Presidente l'assemblea ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.

3. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal segretario dell'Associazione.

4. Il segretario dell'assemblea redige il verbale dei lavori e lo controfirma dopo

la sottoscrizione del Presidente del consesso.

ART. 18 – Deliberazioni

1. L'assemblea vota in modo palese per alzata di mano, tranne per le votazioni riguardanti le nomine o, comunque, persone nelle quali il voto è espresso in modo segreto, per schede.

2. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione sono approvate sia in prima convocazione sia in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi in assemblea, senza computare gli astenuti.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate ad Unione, che ne verificherà la conformità ai principi vincolanti dello Statuto Unione.

ART. 19 – Funzioni

L'assemblea:

a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e associativa, vincolanti per tutti i soci;

b) elegge ogni 5 (cinque) anni:

- i componenti del Consiglio Direttivo rappresentanti, possibilmente, tutte le varie Categorie Merceologiche;

- i Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri

c) delibera l'approvazione del rendiconto economico e finanziario

dell'esercizio precedente e del rendiconto economico e finanziario preventivo

d) delibera sulla misura dei contributi associativi per l'esercizio successivo;

e) delibera in ordine alle modifiche allo statuto dell'Associazione, nonché in ordine all'adozione ed alle modifiche del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;

f) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Consiglio Direttivo

ART. 20 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo 7 (sette) ad un massimo di 12 (dodici) membri che saranno eletti dall'Assemblea alla quale il Consiglio Direttivo uscente presenterà una lista non vincolante di candidati.

I Componenti il Consiglio Direttivo eleggeranno, a loro volta:

a) un Presidente, un Vice Presidente Vicario e 2 (due) Vice-Presidenti

b) una Giunta Esecutiva composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, oltre al Presidente ed ai Vice-Presidenti di cui al punto a).

Avranno inoltre facoltà di cooptare in Consiglio fino ad un massimo di n. 4 (quattro) Soci, oltre a quelli eletti dall'assemblea.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli, purché sussista la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intenderà

decaduto l'intero Consiglio e i Consiglieri rimasti in carica dovranno d'urgenza convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte nel corso dell'anno e comunque ogni qual volta lo reputi opportuno.

2. Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio, quando ne sia fatta richiesta scritta da 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno della seduta. La convocazione può essere fatta mediante comunicazione telematica o fax.

ART. 22 – Validità e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente personalmente la metà più uno dei Consiglieri.

2. Non sono ammesse deleghe.

3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

4. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la proposta è respinta.

5. Per quanto riguarda le nomine e i conferimenti di incarichi il voto sarà sempre segreto.

ART. 23 – Poteri e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; attua gli indirizzi dell'assemblea e determina le linee dell'azione associativa.

2. Esso, inoltre:

a) delibera in ordine all'ammissione dei soci;

b) adotta i provvedimenti di esclusione di cui all'art. 9;

c) elegge ogni 5 (cinque) anni il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti ed i Componenti della Giunta;

d) convoca l'assemblea;

e) delibera in ordine al funzionamento dell'Associazione;

f) determina la misura del contributo associativo e dà esecuzione alla riscossione.

g) ratifica il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e del rendiconto economico e finanziario preventivo.

Presidente

ART. 24 – Funzioni

1. Il Presidente rappresenta, ai fini del presente Statuto, l'Associazione; ha potere di firma che può delegare.

2. Egli, inoltre:

a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;

b) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta;

c) propone, ove lo ritenga opportuno, le cooptazioni di cui all'art. 20 dello Statuto;

d) compie tutti gli atti reputati necessari nell'interesse dell'Associazione e non riservati ad altri organi dal presente Statuto;

e) esercita, ove occorra, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo alla

ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;

f) può delegare ai Vice-Presidenti particolari funzioni di sua competenza;

g) può conferire incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;

h) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di nominare avvocati.

ART. 25 – Eleggibilità e vacanza

1. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice-Presidente Vicario, o in caso di assenza o impedimento temporaneo anche di quest'ultimo dal Vice Presidente più anziano.

3. In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni in via interinale il Vice-Presidente Vicario il quale convoca, entro 60 (sessanta) giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del quinquennio di durata degli organi collegiali.

ART. 26 – La Giunta Esecutiva

La Giunta ha il compito di:

a) curare il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione in armonia con le delibere del Consiglio e dell'Assemblea;

b) predisporre ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo;

c) sovrintendere a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria;

d) prendere, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal Presidente.

In caso di urgenza la Giunta esercita tutti i poteri del Consiglio ed in tal caso la deliberazione adottata deve essere ratificata dal Consiglio nella prima

seduta.

Le delibere della Giunta avranno valore legale quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

La maggioranza necessaria nelle votazioni è quella semplice.

ART. 27 – I Revisori dei Conti

L'Assemblea elegge 3 (tre) Revisori dei Conti che dovranno relazionare alla stessa sulla gestione economica dell'Associazione.

Hanno l'obbligo di controllare periodicamente (non oltre una volta a trimestre) la contabilità redigendo apposito verbale.

Copia dei verbali verranno trasmessi al Consiglio Direttivo per opportuna conoscenza.

Parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta con voto consultivo.

ART. 28 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

4. Il Collegio:

a) decide in merito alle controversie tra le imprese associate;

b) esprime parere su richiesta degli Organi statutari;

c) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;

d) valuta tutte le questioni che non siano riservate agli altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni.

5. La carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari della Associazione.

6. In caso di vacanza di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano in età.

ART. 29 – Durata e scadenza delle cariche elettive

Le cariche elettive hanno la durata di 5 (cinque) anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno ovvero, qualora l'Associazione fosse amministrata ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto, al 30 giugno del quinto anno successivo a quello nel quale sono stati nominati.

ART. 30 – Segretario - Compiti

1. Il Segretario è il responsabile della segreteria degli organi associativi, dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dipendente.

2. Egli, pertanto:

a) adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e l'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;

b) coordina il personale;

c) coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nonché gli organi collegiali nell'espletamento delle loro attività;

d) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi

collegiali, dei quali, salva diversa disposizione del Presidente, redige il verbale;

e) opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo e, qualora l'Associazione fosse amministrata ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto, ne riferisce anche al Segretario Generale dell'Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza dal quale, sempre se amministrata, viene nominato.

TITOLO IV

ART. 31 – Patrimonio dell'Associazione

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione e contribuiscono ad incrementarlo:

- a) contributi degli aderenti (quote associative annue);
- b) contributi di privati (eventuali elargizioni fatte dagli Associati o da terzi);
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- e) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio nel rispetto delle norme di legge in materia;
- f) ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti che possa avvantaggiare l'Associazione;
- g) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.

ART. 32 – Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio ratifica il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio annuale

appena conclusosi ed il rendiconto economico e finanziario per l'esercizio annuale successivo, predisposti dalla Giunta.

Il Consiglio deve depositare presso la sede sociale il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.

Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dall'art. 15 del presente Statuto.

ART. 33 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 34 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 35 – Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La posizione di associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 36 – Norma di raccordo

L'Associazione può, con il consenso di Unione Confcommercio-Imprese per

l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.

In tal caso l'Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello statuto di Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, la qualifica e lo status di Associazione amministrata e il punto 2 dell'art. 15, il secondo capoverso della lettera b) e la lettera c) dell'art. 19, la lettera g) dell'art.23, la lettera g) dell'art. 24, le lettere b) e c) dell'art.26 e gli articoli 27, 31 e 32 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

ART. 37 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto dell'Unione Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.

